DELIBERA

1. E' indetta la consultazione pubblica concernente la distribuzione in forma elettronica dell'elenco generale degli abbonati e l'analisi dei costi e dei benefici dell'inserimento di tale distribuzione nel servizio universale.

2. Il documento per la consultazione è riportato nell'allegato A del presente provvedimento di cui costituisce parte integrante.

3. Ai sensi e per gli effetti della delibera n. 287/99, le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno pervenire entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Roma, 31 luglio 2002

Il Commissario relatore
ALFREDO MEOCCI

Il Presidente
ENZO CHELI

Il Segretario generale
ALESSANDRO BOTTO

ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 257/02/CONS
CONSULTAZIONE PUBBLICA CONCERNENTE LA DISTRIBUZIONE IN FORMA ELETTRONICA DELL'ELENCO GENERALE DEGLI ABBONATI E L'ANALISI DEI COSTI E DEI BENEFICI DELL'INSERIMENTO DI TALE DISTRIBUZIONE NEL SERVIZIO UNIVERSALE. DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE

L'AUTORITÀ

ai sensi della propria delibera n. 287/99 concernente "Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche ed indagini conoscitive" ed al fine di acquisire elementi di informazione, spunti conoscitivi e posizioni dei diversi soggetti interessati alla tematica in oggetto derivante dal percorso istruttorio delineato dalla propria delibera n. 36/02/CONS, del 6 febbraio 2002, recante "Regole e modalità organizzative per la realizzazione e l'offerta di un servizio di elenco telefonico generale e adeguamento del servizio universale",

INVITA

- i soggetti licenziatari;
- i soggetti che hanno espresso interesse a candidarsi quali licenziatari per la prestazione di reti e servizi di telecomunicazioni;
- i produttori di annuari telefonici e categorici, anche on-line;

- le associazioni portatrici di interessi pubblici;
- tutti i soggetti potenzialmente interessati;

a far pervenire all'Autorità una comunicazione contenente la propria posizione in merito al tema oggetto di consultazione.

Le comunicazioni, recanti la dicitura "Consultazione pubblica concernente la distribuzione in forma elettronica dell'elenco generale degli abbonati e l'analisi dei costi e dei benefici dell'inserimento di tale distribuzione nel servizio universale" e l'indicazione del soggetto rispondente dovranno pervenire entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente documento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o raccomandata a mano, al seguente indirizzo:

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Dipartimento regolamentazione

Centro Direzionale - Isola B5 - Torre Francesco

80143 Napoli

Le comunicazioni potranno essere anticipate, entro il medesimo termine, anche in formato elettronico al seguente indirizzo e-mail: regolamentazione@agcom.it, recando in oggetto la dicitura "consultazione pubblica elenco generale in formato elettronico".

Le comunicazioni pervenute non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo rispetto alle decisioni dell'Autorità stessa, hanno carattere meramente informativo per i summenzionati fini conoscitivi e i risultati ottenuti verranno integralmente pubblicate sul sito web dell'Autorità, salvo espressa e motivata richiesta di riservatezza del soggetto partecipante.

Introduzione

L'Autorità, con la delibera n. 36/02/CONS, recante "Regole e modalità organizzative per la realizzazione e l'offerta di un servizio di elenco telefonico generale e adeguamento del servizio universale", ha disciplinato la costituzione degli elenchi telefonici generali, le modalità di gestione delle basi dati, nonché il servizio di informazione abbonati. Tale delibera, nell'ambito relativo al contenuto degli elenchi generali, ha regolato in modo puntuale l'inclusione dei numeri mobili, sia relativi a contratti post-pagati, sia pre-pagati, nell'elenco telefonico generale.

La fornitura dell'elenco degli abbonati limitatamente alla rete urbana di appartenenza rientra nel servizio universale il cui contenuto, secondo quanto stabilito dal d.P.R. n. 318/97, può evolvere sulla base del progresso tecnologico e degli sviluppi del mercato e la sua revisione è effettuata almeno ogni due anni dal Ministro delle comunicazioni, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Nella citata delibera n. 36/02/CONS, relativa alla formazione dell'elenco telefonico generale, è altresì effettuata la segnalazione al Ministero delle comunicazioni sull'opportunità di inserire nell'ambito del servizio universale anche la fornitura dell'elenco generale degli abbonati in formato elettronico.

La normativa vigente ed, in particolare, il d.P.R. n. 77/01, recante "Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni", riconoscendo l'importanza dell'elenco telefonico in formato elettronico, prevede la messa a disposizione del pubblico dell'elenco telefonico su supporto cartaceo o elettronico o su entrambi.

Tenendo conto del grado di alfabetizzazione informatica della popolazione, la progressiva diffusione di un elenco telefonico in formato elettronico potrebbe rendere più agevole per l'utenza la fruibilità delle informazioni relative agli abbonati (sia di rete fissa, sia di rete mobile) e quindi

migliorare l'utilizzo dei servizi telefonici stessi. Tale diffusione potrebbe anche avvantaggiare le imprese garantendo una maggiore efficienza nelle modalità di costituzione degli elenchi telefonici attraverso una sostanziale diminuzione dei costi di produzione.

L'importanza della distribuzione di un elenco telefonico in formato elettronico deriva anche dal fatto che, in caso di assenso di utenti di rete mobile all'inclusione dei loro dati negli elenchi generali, questi raggiungerebbero dimensioni ragguardevoli in termini di numero di dati in esso presenti, e, sempre con riferimento ai numeri mobili, la costituzione di un elenco telefonico in formato elettronico permetterebbe di superare il problema relativo alla non associabilità dell'utenza di rete mobile ad uno o più distretti telefonici rendendo più agevole al contempo, sia l'inserimento dei dati dell'utente, sia la consultazione dell'elenco stesso.

Quesiti relativi alla consultazione

1. Relativamente alla situazione attuale in cui l'abbonato può richiedere la fornitura dell'elenco telefonico anche in formato elettronico, si chiedono considerazioni in merito all'entità della domanda da parte dell'utenza con riferimento a tale servizio.

2. Si chiede di valutare quali benefici possono derivare dalla distribuzione generalizzata in forma elettronica dell'elenco universale.

3. Considerando che l'elenco telefonico generale conterrà i numeri degli abbonati ai servizi di tutti gli operatori di telefonia fissa e mobile attivi sul territorio nazionale, si ritiene che la fornitura di un elenco telefonico in formato elettronico potrebbe garantire in maniera ottimale la distribuzione degli elenchi generali con riferimento, in particolare, all'elenco dei numeri mobili?

4. L'elenco telefonico in formato cartaceo, contenente, allo stato, esclusivamente i numeri di telefonia fissa, è riferito a diverse zone del territoro nazionale corrispondenti alla suddivisione della rete dell'operatore Telecom Italia. In tale elenco i numeri telefonici vengono inseriti sulla base del criterio della residenza che, nel caso della telefonia fissa, risulta il più razionale e semplice da applicare. Dato che l'elenco generale conterrà anche i numeri di rete mobile, siano essi riferiti a contratti post-pagati o pre-pagati, si chiedono considerazioni in merito alle modalità di distribuzione relativamente anche all'ambito geografico di riferimento.

5. La fornitura dell'elenco abbonati limitatamente alla rete urbana di appartenenza rientra tra gli elementi del servizio universale cioè quell'insieme minimo di servizi aventi una determinata qualità che deve essere fornito a tutti gli utenti a condizioni economiche accessibili. Considerando che l'utilità dell'elenco generale in formato elettronico aumenta all'aumentare del numero di utenti che richiede di inserire nell'elenco stesso i propri numeri di telefonia mobile e considerando altresì che la diffusione dell'elenco generale in formato elettronico sarà graduale nel tempo, si richiedono considerazioni in merito alla necessità di includere anche la fornitura dell'elenco telefonico in formato elettronico nell'ambito del servizio universale, assicurandone così la disponibilità a tutti gli utenti ad un prezzo accessibile.

6. Quali sono, a vostro avviso, le voci di costo (ed il loro ammontare) relative alla realizzazione dell'elenco telefonico generale in formato elettronico?

7. Quali sono le presumibili voci di ricavo relative alla distribuzione dell'elenco generale in formato elettronico?

8. In base alle risposte fornite ai precedenti punti 5 e 6, se l'elenco generale in formato elettronico venisse inserito tra gli elementi del servizio universale sarebbe prevedibile a carico del fornitore un costo netto iniquo tale da gravare sul fondo del servizio universale (si prega di sostanziare la risposta con elementi relativi all'analisi dei costi evitabili, ricavi evitabili ed eventuali benefici indiretti)?

9. Qualora si volesse affidare mediante procedura competitiva la fornitura, nell'ambito del servizio universale, dell'elenco generale in formato elettronico, quali procedure ad evidenza pubblica dovrebbero essere seguite?

10. Con riferimento alle procedure di cui al punto precedente, si ravvisano vantaggi nel limitare l'ambito geografico a una o più regioni?

L'Autorità invita i soggetti interessati ad inviare, ad integrazione della posizione espressa in risposta alle domande sopra formulate, contributi in forma di elaborati sull'analisi costi/benefici dell'eventuale inserimento, nell'ambito degli obblighi di servizio universale, della distribuzione dell'elenco generale in forma elettronica.

DELIBERA N. 258/02/CONS

CONSULTAZIONE PUBBLICA SULL'INTRODUZIONE DI UNA METODOLOGIA DI CONTABILITÀ A COSTI INCREMENTALI PER GLI OPERATORI NOTIFICATI DI RETE FISSA E MOBILE

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 6 agosto 2002;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, recante "Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni";

VISTA la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/33/CE sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP);

VISTA la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/10/CE sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale;

VISTO il decreto ministeriale 23 aprile 1998, recante "Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni";

VISTA la delibera n. 278/99 del 20 ottobre 1999, recante "Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive";

VISTA la consultazione pubblica dell'Autorità per un'indagine conoscitiva relativa alla definizione di un sistema di calcolo basato sui costi correnti, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 14 aprile 2000, n. 88;

VISTA la delibera n. 340/00/CONS, recante "Criteri e modalità per la costruzione del sistema contabile degli operatori mobili notificati nei mercati dei servizi mobili e dell'interconnessione", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 7 luglio 2000, n. 157;

VISTA la delibera n. 485/01/CONS recante "Linee guida per la predisposizione della contabilità a fini regolatori da parte degli operatori mobili notificati ed evoluzione del sistema di contabi-

lità dei costi", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 9 gennaio 2002, n. 7;

VISTA la delibera n. 152/02/CONS, relativa alle "Misure atte a garantire la piena applicazione del principio di parità di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 27 giugno 2002, n.153;

CONSIDERATO che, al fine di tenere conto dei diversi aspetti di carattere tecnico, giuridico ed economico implicati dal summenzionato procedimento, l'Autorità, tramite la consultazione pubblica oggetto del presente provvedimento, ritiene opportuno permettere al maggior numero di soggetti potenzialmente interessati di esprimere la propria opinione;

VISTO il documento per la consultazione proposto dal Direttore del Dipartimento Regolamentazione;

UDITA la relazione del presidente;

DELIBERA

Art. 1

1. È indetta una consultazione pubblica finalizzata all'acquisizione di elementi informativi, volti a supportare l'adozione di criteri generali per l'introduzione di un sistema di contabilità basato sui costi incrementali medi di lungo periodo, per gli operatori notificati come avente notevole forza di mercato nel mercato nazionale dell'interconnessione e dei servizi di rete fissa e mobile.

2. Il documento per la consultazione è riportato nell'allegato A del presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante.

3. Ai sensi e per gli effetti della delibera n. 278/99, le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno pervenire entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il presente provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Roma, 6 agosto 2002

Il Presidente
ENZO CHELI

Il Segretario generale
ALESSANDRO BOTTO

ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 258/02/CONS
CONSULTAZIONE PUBBLICA SULL'INTRODUZIONE DI UNA METODOLOGIA DI CONTABILITÀ A COSTI INCREMENTALI PER GLI OPERATORI NOTIFICATI DI RETE FISSA E MOBILE.
DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE

L'AUTORITÀ

per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della propria delibera n. 278/99, recante "Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive" ed al fine di acquisire elementi di informazione e documentazione in vista dell'emanazione di provvedimenti che fissino i criteri generali per l'introduzione di un sistema di contabilità basato sui costi correnti e incrementali,

INVITA

- i soggetti titolari di licenza individuale e di autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della repubblica 19 settembre 1997, n. 318 e successive modificazioni;
- i soggetti interessati alla fornitura di beni intermedi e finali di telecomunicazioni;
- altri soggetti potenzialmente interessati;

a far pervenire una comunicazione contenente le proprie osservazioni e valutazioni in merito alla tematica in oggetto.

Le comunicazioni dovranno essere inviate entro il termine di 60 gg. a partire dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo:

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Dipartimento Regolamentazione

Att.ne Dr. Davide Gallino,

Centro Direzionale is. B5 – "Torre Francesco"

80143 Napoli

e recare la dicitura "Consultazione pubblica per l'introduzione di un sistema di contabilità basato sui costi incrementali". Le comunicazioni dovranno essere altresì inviate entro il medesimo termine, in formato elettronico, al seguente indirizzo e-mail: *regolamentazione@agcom.it*, recando anch'esse la dicitura sopraindicata.

La comunicazione potrà, inoltre, contenere qualsivoglia altro commento e informazione utili ai fini della presente consultazione.

Le comunicazioni, ai sensi della delibera dell'Autorità n. 278/99, non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo rispetto ad eventuali, successive decisioni dell'Autorità stessa, hanno carattere meramente informativo per i summenzionati fini conoscitivi e verranno pubblicate sul sito web dell'Autorità salvo espressa e motivata richiesta di riservatezza su parti o sulla totalità dei contributi inviati.

Una sintesi delle risultanze della consultazione è pubblicata, al termine dell'esame delle comunicazioni pervenute, sul sito web dell'Autorità.

1. Quadro regolamentare

La predisposizione di sistemi di contabilità regolatoria e di separazione contabile da parte degli operatori notificati come aventi notevole forza di mercato è finalizzata ad assicurare una maggiore trasparenza e obiettività nella determinazione dei prezzi dei servizi intermedi (quali l'interconnessione) e finali (quali i servizi regolamentati di fonia vocale). A conferma di ciò, il tema è stato affrontato nelle principali direttive che hanno portato alla completa liberalizzazione del settore, con precise indicazioni contenute nella Direttiva sui Circuiti affittati (92/44/EEC), nella Direttiva Interconnessione (97/33/EC) e nella Direttiva sulla Telefonia vocale e il servizio universale (98/10/EC).

Per quanto concerne l'allocazione dei costi ai servizi, le Direttive 92/44/EEC e 98/10/EC indicano (art. 10 e 18) alcune metodologie di allocazione dei costi comuni e di categorizzazione dei costi (diretti e comuni), ulteriormente precisate nella Raccomandazione 98/322/EC.

La Direttiva Interconnessione (97/33/EC) impone agli operatori notificati l'adozione di una contabilità separata per le attività di interconnessione.

La Raccomandazione 98/195/EC è espressamente dedicata alla separazione contabile e ai sistemi di contabilità e prevede l'impiego della metodologia a costi incrementali di lungo periodo (o LRIC, long run incremental cost, detti anche costi prospettici incrementali o forward looking – long run incremental cost) per la determinazione dei prezzi di interconnessione, in quanto questi dovrebbero rispecchiare maggiormente i costi di un operatore efficiente. Inoltre i costi dovrebbero essere rivalutati e allocati ai servizi a seguito del passaggio da una contabilità a costi storici ad una contabilità a costi correnti. Le Direttive 92/44/EEC (art. 10), 97/33/EC (art. 7) e 98/10/EC (art. 17) evidenziano che i prezzi dei circuiti affittati, i prezzi di interconnessione e la fornitura di reti e servizi di telecomunicazioni regolamentati devono seguire il principio dell'orientamento al costo.

Anche il nuovo quadro comunitario (il nuovo "pacchetto regolamentare" pubblicato il 24 aprile 2002 nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee), in particolare la Direttiva Quadro (21/2002/CE) e la Direttiva Accesso e Interconnessione (19/2002/CE), prevede l'adozione di sistemi di contabilità e di separazione contabile nonché la loro verifica da parte delle autorità nazionali o di enti incaricati a tale fine.

La Raccomandazione 98/322/EC (Prezzi di Interconnessione) prevede altresì che i risultati ottenuti con l'utilizzo di un modello top-down, derivante dall'analisi dei costi dell'operatore storico, vengano confrontati e riconciliati con quelli derivanti dall'adozione di un modello bottom-up, volto a ricostruire gli investimenti di un operatore alternativo secondo logiche di efficienza. Nel quadro regolamentare italiano, il Decreto ministeriale 23 aprile 1998 sull'Interconnessione indica nell'Autorità l'organismo competente per l'introduzione di una nuova metodologia volta alla determinazione delle condizioni economiche di interconnessione, che tenga conto dei costi prospettici incrementali di lungo periodo e della remunerazione normale del capitale impiegato per gli investimenti utilizzati, inclusi quelli, eventuali, effettuati per realizzare la capacità di rete aggiuntiva necessaria a smaltire il traffico di interconnessione di punta.

Successivamente l'Autorità, rispettivamente con le delibere 485/01/CONS e 152/02/CONS, ha indicato l'opportunità di introdurre sistemi di contabilità a costi correnti e incrementali per gli operatori notificati nelle reti mobili e fissa.

2. Aspetti teorici dell'uso dei costi incrementali

a) Definizioni relative ai costi incrementali

La metodologia LRIC (Long Run Incremental Cost) per il calcolo dei costi dei servizi intermedi di telecomunicazione è stata adottata da numerose autorità di regolamentazione. Tuttavia, allo stato

attuale si riscontrano alcune differenze nelle definizioni utilizzate. In generale, l'impiego dei LRIC prevede la fissazione di tariffe di accesso e interconnessione sulla base dei costi di un operatore nuovo entrante efficiente, piuttosto che sui costi sostenuti storicamente dagli operatori. A tal fine il LRIC si basa su una metodologia di valutazione delle attività dell'impresa a costi correnti, da integrarsi con una valutazione degli elementi di rete che consideri una variazione dell'output prodotto dalla rete stessa. Infatti, dal momento che quasi sempre i costi di sostituzione degli elementi della rete differiscono dai costi storici, poiché questi ultimi sono maggiori a causa del progresso tecnologico, le tariffe di accesso basate sui costi storici possono inviare segnali non corretti agli entranti, attraendo sul mercato imprese inefficienti o scoraggiando l'entrata di imprese efficienti. In altri termini il LRIC consente di ridurre o eliminare la caratteristica "cost plus" delle tariffe di accesso retrospettivi, o "backward looking", basate sui costi storici. Il LRIC si basa infatti sul calcolo dei costi che dovrebbe sostenere un operatore che utilizza la più efficiente tecnologia disponibile per fornire gli stessi servizi forniti dall'operatore già presente nel mercato, più i costi cui andrebbe incontro se volesse fornire nuovi servizi.

Come sopra ricordato, in letteratura si riscontrano quindi alcune definizioni non sempre omogenee, tra le quali le principali sono:

- il costo incrementale di lungo periodo è il costo che un operatore efficiente nuovo entrante sosterrebbe se fornisse un nuovo servizio, oppure il costo che un operatore già presente nel mercato con un servizio dovrebbe sostenere se vi affiancasse un altro servizio;
- il costo incrementale di lungo periodo è il costo determinato da un incremento rilevante dell'output prodotto con l'impiego delle tecnologie più efficienti in un tempo tale per cui tutti i costi della produzione possono essere considerati variabili;
- il costo incrementale di lungo periodo misura la variazione dei costi di un operatore a seguito di una variazione significativa nei servizi offerti. Il costo incrementale sarebbe dunque il costo sostenuto per fornire un servizio interamente nuovo o per aumentare la produzione di un servizio aldilà della capacità produttiva installata;
- i costi incrementali sono i costi prospettici della quantità totale delle infrastrutture e delle funzioni direttamente attribuibili a, o ragionevolmente definibili come incrementali di, un servizio, considerando l'insieme della fornitura di servizi di un operatore;
- per alcuni, infine, è il costo che l'operatore presente nel mercato eviterebbe di sostenere nel lungo periodo se cessasse di fornire un determinato servizio.

b) Trattamento dei costi comuni e congiunti

Il LRIC costituisce una base per la determinazione dei prezzi alla quale va poi aggiunto un mark-up per la copertura dei costi residui. Infatti, se ad un operatore fosse permesso di coprire solo il LRIC dei servizi che fornisce, tale operatore opererebbe in perdita qualora vi fossero costi comuni, a meno che non sia in grado di recuperare tali costi attraverso servizi non regolamentati. I costi incrementali dovrebbero quindi comprendere una ragionevole allocazione dei costi comuni prospettici. Questi ultimi sono i costi che non possono essere attribuiti direttamente alla fornitura di un'unità addizionale di servizio; tali costi non includono i costi sostenuti in relazione a obblighi di fornitura collegati al Servizio universale.

Nella definizione del valore relativo alla"ragionevole allocazione" l'Autorità potrà utilizzare parametri significativi, quali ad esempio la redditività passata e attesa degli operatori, le quote di mercato, il tasso di crescita delle attività e il costo del capitale.

c) Modelli per la valutazione dell'efficienza operativa

Il problema della valutazione dell'efficienza operativa può essere rappresentato all'interno di un modello di rete, rispetto al quale effettuare dei raffronti, ad es. comparando le varie tecnologie in

uso e le modalità operative con cui queste vengono impiegate. I costi incrementali di lungo periodo possono quindi essere calcolati facendo uso di due diversi approcci: l'approccio top-down e l'approccio bottom-up.

Il primo utilizza come punto di partenza i dati della contabilità dell'operatore storico, mentre il secondo è un approccio di modellizzazione della rete di tipo ingegneristico.

Il metodo top-down parte dalla contabilità a costi storici e trasforma i costi storici in costi correnti; inoltre definisce gli incrementi in base al tipo di servizi offerti dall'operatore per ottenere una stima del costo LRIC relativo a ciascun servizio. Un modello top-down stabilisce successivamente: 1) quale parte di tali costi sia da attribuire ai diversi incrementi relativi ai rispettivi servizi; 2) quali sono i costi comuni non imputabili ad alcuno degli incrementi considerati.

L'approccio di tipo bottom-up comporta lo sviluppo di un modello ingegneristico per la determinazione dei costi relativi agli elementi della rete che verrebbero utilizzati da un operatore efficiente nel fornire i propri servizi. La predisposizione di un modello bottom-up richiede una scelta preliminare riguardo la rete, cioè se calcolare il LRIC sulla base della configurazione della rete esistente (scorched node), oppure se ridisegnare la rete, come farebbe un operatore efficiente nuovo entrante (approccio scorched earth). Una terza alternativa è quella intermedia, detta "modified scorched node" in cui la configurazione della rete è quella attuale, eliminandone le principali inefficienze.

3. Obiettivi dell'introduzione di una metodologia di costi incrementali

I principali obiettivi che si pone l'Autorità con l'introduzione dell'approccio LRIC per la valutazione dei costi dei servizi di accesso e di interconnessione sono l'adeguamento delle metodologie contabili alla normativa di riferimento europea, il raccordo di dette metodologie con l'introduzione di sistemi di network cap e di price cap, lo stimolo alla competizione tra operatori, e maggiore trasparenza e stabilità nella determinazione dei costi dei servizi intermedi.

In particolare per quanto riguarda l'introduzione di sistemi di network cap e price cap (si vedano le delibere 486/01/CONS, 152/02/CONS, 10/02/CIR e 183/02/CONS), l'utilizzo di una metodologia di costi incrementali appare indispensabile a garantire un migliore orizzonte previsionale agli operatori, proprio per l'opportunità, fornita dall'analisi di detti costi di natura prospettica, di valutare l'evoluzione dei costi nell'ambito di piani di investimento.

4. Domande per la consultazione

Si richiedono valutazioni, commenti e osservazioni puntuali su quanto esposto nei paragrafi precedenti e in risposta alle domande seguenti:

1. Si richiedono osservazioni di carattere generale sull'introduzione di una metodologia di costi incrementali; si chiede inoltre con quale tra le definizioni riportate nel paragrafo 2 risulta maggiormente rispondente agli scopi della regolamentazione. Si chiede inoltre di descrivere vantaggi e svantaggi dell'applicazione della metodologia.

2. L'introduzione di tariffe di interconnessione basate sull'approccio LRIC, a vostro parere, consentirà di stimare i costi di interconnessione futuri con maggiore trasparenza e obiettività? E, conseguentemente, influenzerà le decisioni di investimento degli operatori? Motivare la risposta.

3. Si richiede una valutazione, anche alla luce delle esperienze internazionali, sull'utilizzo dei modelli previsionali della domanda ai fini del calcolo dei costi incrementali.

Servizi

4. Una rete di telecomunicazione è utilizzata per fornire diversi servizi che possono distinguersi in funzione della tipologia e delle direttrici della comunicazione.

a. Si ritiene idonea, ai fini della valutazione dei costi incrementali, tale modalità di classificazione dei servizi? In caso negativo, si prega di proporre soluzioni alternative indicandone i vantaggi.

b. Con lo scopo di una corretta valutazione dei costi dei servizi regolamentati, si ritiene che debbano essere considerati anche i servizi non regolamentati al fine di tener conto del loro uso della rete? Quale impatto sui costi effettivi dei servizi regolamentati potrebbe avere questa scelta?

5. Indicare se si ritiene che i costi relativi ai servizi di accesso a Internet (banda stretta e banda larga) e ai circuiti affittati debbano essere valutati con la metodologia LRIC, motivando opportunamente la risposta.

Modelli

Come discusso in premessa, la metodologia LRIC può utilizzare l'approccio top-down o quello bottom-up, o una riconciliazione di entrambi i modelli Si invita a fornire argomentazioni in favore della scelta di uno dei modelli indicati. Si invita inoltre a fornire elementi utili per la costruzione di modelli, anche separati, articolati sulle funzionalità di rete mobile e di rete fissa.

6. Si ritiene che la scelta fra diversi approcci utilizzati per il calcolo del LRIC (bottom-up e top-down) possa influenzare le strategie di investimento delle imprese ?

Costi comuni

7. Si richiedono indicazioni relativamente alla trattazione nei modelli LIRC dei costi comuni da considerare recuperabili. In particolare si richiede di specificare in quale modo si ritiene opportuno ripartire sui servizi regolamentati tali categorie di costi. Una metodologia contabile usata nella pratica è quella di ripartire i costi comuni e congiunti in proporzione ai singoli costi incrementali dei servizi considerati. Questo criterio di allocazione dei costi comuni è noto come EPMU ("Equal Proportionate Mark-Up"). Si invitano le parti interessate a fornire la propria opinione su tale metodologia e su altre che possano essere opportunamente impiegate.

Si prega di fornire opinioni in merito alla tematica dell'uso comune di un elemento di rete a più servizi e i metodi di allocazione dei costi che dovrebbero essere adottati, per casi specifici, con le relative motivazioni.

Modello top-down

8. In una contabilità a costi correnti, supporto indispensabile qualora si decida di implementare un modello top-down, è necessario disaggregare la rete (fissa o mobile) in singoli elementi in modo tale da individuare la metodologia di rivalutazione più appropriata.[1]

a. Si richiedono informazioni dettagliate sul livello ottimale di disaggregazione della rete, tenendo in considerazione che la scelta tra un livello di disaggregazione minimo, ma sufficiente ad implementare il modello per la determinazione dei costi dei servizi, e una disaggregazione molto più estesa dei vari elementi comporta tempistiche e modalità operative sensibilmente differenti

b. Si richiede un elenco degli elementi di rete da considerare alla luce delle considerazioni del punto a)

c. Si richiede una valutazione sulla metodologia più appropriata per determinare il valore di sostituzione degli elementi di rete e sui relativi parametri da utilizzare (es: trend di prezzo per l'indicizzazione).

(1) Indicativamente, attraverso Indicizzazione, Prezzo d'acquisto corrente dell'elemento di rete considerato moltiplicato per il numero di elementi a bilancio, Prezzo del MEA moltiplicato per il numero di elementi a bilancio

d. Per quei cespiti per cui si ritiene opportuno utilizzare il MEA (mean asset value), indicare quali abbattimenti[2] debbano essere decurtati dal prezzo di acquisto del MEA.

9. Indicare quale metodologia di ammortamento si ritiene opportuno utilizzare. Specificare se si ritiene opportuno utilizzare metodologie differenti per i diversi cespiti.

10.Se, nell'applicazione del modello LRIC top-down, si ritenga che la rete sia sovradimensionata rispetto al traffico che deve smaltire, si ritiene opportuno decurtare dai costi quelli attribuibili all'eccesso di capacità o, in altre parole, considerare solo i costi relativi alla capacità effettivamente utilizzata?

Si prega di voler fornire una valutazione sulla metodologia per stimare i costi relativi alla capacità in eccesso.

Modello bottom-up

11.Per quanto riguarda il modello bottom-up, una delle decisioni chiave riguarda l'adozione di un approccio che tiene conto della configurazione di rete esistente, cd approccio "scorched node", oppure un approccio "scorched earth" che prevede una nuova configurazione della rete. Una terza alternativa è quella intermedia detta modified scorched node, in cui la topologia di rete di partenza è quella attualmente in uso, ma si procede ad eliminare le principali inefficienze, in modo tale da basarsi su una rete che tenda ad avere un'efficienza analoga a quella dell'approccio scorched earth. Occorre ricordare, comunque, che, se si valutano due o più reti, come nel caso in esame, l'applicazione dell'approccio scorched node potrebbe condurre a diverse valutazioni, in funzione della specifica rete dell'operatore considerato. L'approccio scorched earth consentirebbe invece, per alcuni, di pervenire ad un unica valutazione, considerando come volume e caratteristiche del traffico quelle medie riscontrate tra gli operatori presenti sul mercato . Per altri, poiché il costo minutario dipende anche dal traffico complessivamente distribuito dalla rete e dalla distribuzione tra fascia di picco e fuori picco di questo traffico,anche adottando un approccio scorched earth si perverrebbe a risultati differenti. Considerando la specifica applicazione nel contesto nazionale, qual' è la soluzione da adottare per le reti fisse e quale per le reti mobili? Motivare la scelta indicando se possibile l'ordine di preferenza.

Qualora i costi relativi agli elementi della rete siano disponibili sia da parte dei produttori come prezzi di listino sia da parte degli operatori in ragione di quanto risulta effettivamente corrisposto (che può dipendere da personalizzazioni dell' ordine), quali dovrebbero essere utilizzati in caso di informazioni discordanti?

Nella predisposizione di un modello di costo si deve considerare che alcuni elementi di rete hanno un'incidenza trascurabile sul costo totale della rete. Si ritiene opportuno includere anche tali elementi nel modello bottom-up, eventualmente con un minor livello di dettaglio, o si ritiene sufficiente utilizzare i costi risultanti dalla contabilità?

Si prega di voler fornire indicazioni relativamente ai principali parametri da utilizzare nella costruzione di un modello bottom-up per le reti mobili (riuso delle frequenze, fattori di utilizzo, utilizzo delle centrali, coefficienti di utilizzo dei link trasmissivi espressi in Erlang/circuito, etc..)

Si richiede ai fini della valutazione a costi incrementali, una definizione il più possibile accurata della rete di accesso e della rete di trasporto, anche se per alcuni le attuali tecnologie riducono e modificano le tradizionali differenze esistenti. Si richiede inoltre una particolare attenzione alla definizione, per quanto riguarda la rete fissa, della cd cartolina d'utente, che tradizionalmente rappresenta l'interfaccia tra le due reti.

(2) Per es. dovuti a funzionalità aggiuntive e minori costi operativi del MEA rispetto al cespite oggetto di valutazione.

CONSULTAZIONE PUBBLICA SULL'INTRODUZIONE DEL PROTOCOLLO ENUM. DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE (16 APRILE 2003)

L'AUTORITÀ

ai sensi della propria delibera n. 278/99 recante "Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive", indice una consultazione pubblica al fine di acquisire elementi di informazione e documentazione in merito all'introduzione del protocollo ENUM ai fini dell'associazione tra numeri telefonici E.164 e indirizzi Internet.

INVITA

- i soggetti che operano reti o forniscono servizi di comunicazione elettronica;
- le imprese manifatturiere produttrici di apparati di rete;
- i soggetti operanti in Internet;
- altri soggetti potenzialmente interessati;

a far pervenire all'Autorità una comunicazione contenente la propria posizione in merito al tema oggetto di consultazione.

Le comunicazioni, recanti la dicitura "Consultazione pubblica sull'introduzione di ENUM ", nonché l'indicazione della denominazione del soggetto rispondente, dovranno pervenire, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o raccomandata a mano, al seguente indirizzo:

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Servizio per le Tecnologie

Centro Direzionale - Is. B5 – "Torre Francesco", 80143 Napoli

Le comunicazioni potranno anche essere anticipate, in formato elettronico, al seguente indirizzo e-mail: *tecnologie@agcom.it*, recando in oggetto la denominazione del soggetto mittente seguita dalla dicitura sopraindicata.

In particolare la comunicazione deve essere strutturata in maniera da contenere le osservazioni del mittente, toccando sinteticamente gli argomenti di interesse contenuti nell'elenco seguente e seguendo lo schema individuato dallo stesso elenco.

Premessa

La sempre maggiore convergenza e l'integrazione delle reti a circuito con quelle a pacchetto, in particolare tra la rete classica telefonica e la rete Internet, nonché l'introduzione di nuovi protocolli e di adeguate tecniche rendono possibile lo svolgimento del servizio di telefonia vocale su Internet e, più in generale, sulle reti a pacchetto che utilizzano il protocollo IP (comunemente chiamata "Voce su IP" o "Telefonia su IP").

Il gruppo di lavoro "Telephony Number Mapping" (ENUM) dell'Internet Engineering Task Force (IETF) ha definito il protocollo ENUM, che costituisce un altro importante ponte tra le due reti, che consente di associare ad un numero telefonico E.164 indirizzi relativi a diversi servizi di comunicazione.

Con l'introduzione del protocollo ENUM sarà possibile per gli abbonati utilizzare un singolo numero per accedere a diversi servizi, quali ad esempio: telefonia fissa, telefonia mobile, telefonia su IP, facsimile, posta elettronica (e-mail), navigazione su Internet (Web Browsing).

Un singolo numero E.164 è sufficiente ad identificare tutti i servizi di comunicazione ad esso associati, con l'intuitivo vantaggio di poter evitare di fornire i vari numeri o indirizzi che normalmente oggi vengono utilizzati per la fornitura dei servizi di volta in volta richiesti.

Tale protocollo potrà consentire lo sviluppo di nuovi servizi di raggiungibilità personalizzati; attraverso un singolo numero è possibile essere raggiunti, anche su diversi terminali fisici, ad esempio ubicati a casa, al lavoro o mobili.

In altre parole, il numero E.164 può rappresentare un vero e proprio identificativo universale.

In ambito internazionale, si ritiene che ENUM sia un elemento importante per lo sviluppo della Voce su IP, permettendo di associare ad un numero telefonico indirizzi che identificano terminali su reti IP.

Scopo della consultazione

Lo scopo principale di questa consultazione è di verificare, per quanto attiene alle eventuali iniziative di competenza dell'Autorità, l'interesse in Italia per l'adozione del protocollo ENUM e per raccogliere elementi per delineare un quadro regolamentare, che consenta l'eventuale avvio delle sperimentazioni o altre iniziative.

Tramite le sperimentazioni di ENUM o altre iniziative sarà eventualmente possibile raccogliere ulteriori informazioni e procedere, con consolidati elementi di giudizio, ad una eventuale regolamentazione che permetta una effettiva concorrenza nella fornitura del servizio e che risulti al contempo efficiente e nell'interesse dell'utenza.

Domande per la consultazione

Si richiede di comunicare valutazioni e commenti riguardanti, in particolare, le seguenti tematiche:

Introduzione del servizio

1. Quali sono i principali benefici derivanti dall'introduzione di ENUM? In particolare, è di interesse conoscere i benefici da un punto di vista economico e dei servizi.

2. Quale possibile riduzione di costi e quali tipi di direttrici può implicare l'introduzione di ENUM?

3. Quali sono i principali servizi che è possibile introdurre?

4. Si ritiene che l'introduzione di ENUM possa favorire lo sviluppo dei servizi di telefonia su reti IP o di servizi multimediali?

5. La presenza di ENUM porterebbe ad avere dei servizi di raggiungibilità dell'utente più economici o con una maggiore flessibilità della gestione della chiamata a stessi o minor costo, come ad esempio la selezione delle modalità di raggiungimento del chiamato?

6. Quali sono gli eventuali svantaggi derivanti dall'introduzione di ENUM?

7. Si descrivano gli aspetti che si ritiene necessitino di particolare attenzione. Su quali aspetti regolamentari può avere impatto l'introduzione di ENUM?

8. Problema dei livelli e dei modelli funzionali

9. Quale Top Level Domain dovrebbe essere adottato?

10. Quale si ritiene essere il modello più efficiente per la gestione delle politiche di Naming e Registration del Tier-1 in Italia?

11. Quale o quali modelli funzionali dovrebbero essere adottati al fine di avere efficienza e un ambiente concorrenziale?

12. Quali sono i vantaggi e svantaggi dei vari modelli e quali consentono una maggiore concorrenza?

13. Quali situazioni potenzialmente lesive di una piena concorrenza si devono prevenire per mezzo della regolamentazione?

14. Qual è l'impatto della number portability nei modelli funzionali suggeriti?

15. ENUM dovrebbe essere applicato a quali tipi di numerazioni? Geografici? Servizi mobili e personali? Quali altri servizi?

16. Quali sono gli impatti sui sistemi di tariffazione?

Aspetti di sicurezza e protezione dei dati personali

17. Alla luce dei diversi modelli funzionali proposti, con quali modalità si ritiene di implementare, per ciascuno di essi, la gestione dei dati personali degli interessati, con particolare riferimento all'obbligo del titolare del trattamento di consentire, anche tramite la designazione di un responsabile, l'esercizio dei diritti di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675?

18. In considerazione del fatto che, anche al fine di garantire la riservatezza dei soggetti chiamati, è necessario consentire, su richiesta degli stessi, che gli specifici numeri e indirizzi associati al numero Enum non vengano conosciuti dai soggetti chiamanti in occasione dell'effettuazione della chiamata o in seguito all'interrogazione del DNS, con quali modalità tecniche si ritiene preferibile implementare le relative funzioni di oscuramento, anche parziale, dei predetti numeri o indirizzi?

19. Ferma restando l'esigenza di cui al quesito precedente, con quali modalità tecniche si ritiene preferibile informare i soggetti chiamanti sul tipo di terminale nonché sull'operatore verso cui è istradata la chiamata, anche al fine di garantire la necessaria trasparenza sulle tariffe applicate?

20. Come dovrebbe essere garantita la sicurezza e la protezione dei dati personali contenuti nei DNS di ENUM?

21. Considerando quanto già stabilito in materia di inserimento dei dati nelle directories telefoniche, quali ulteriori procedure dovrebbero essere previste per garantire il pieno rispetto della volontà espressa dall'utente in materia di protezione dati personali?

Sperimentazione

22. È opportuno acquisire conoscenze prima di una introduzione permanente di ENUM consentendo la sperimentazione del servizio?

23. Quali sono gli elementi regolamentari che dovrebbero essere alla base della disciplina transitoria che consentano lo svolgimento della sperimentazione?

24. Quale periodo di sperimentazione di ritiene congruo?

25. Quali soggetti dovrebbero partecipare alla sperimentazione?

26. Quali sono gli aspetti principali da monitorare durante la sperimentazione?

27. Considerando in particolare i servizi che beneficiano della presenza di ENUM, quali di questi dovrebbero essere considerati nella sperimentazione?

28. Quali limiti, se necessari, dovrebbero essere posti nella sperimentazione?

29. Nel caso si utilizzasse ENUM per fornire servizi di Voce su IP, la qualità di servizio di rete dovrebbe essere garantita?

30. Si ritiene che se non venga fornita adeguata QoS il cliente coinvolto nella sperimentazione possa percepire negativamente il servizio indipendentemente dai maggiori o più flessibili servizi offerti?

31. Sareste disponibile a contribuire alla definizione della sperimentazione?

32. Quali ulteriori iniziative dovrebbero essere adottate?

33. La Vostra società sta partecipando a gruppi di lavoro in organismi di specifica, quali l'ITU, l'ETSI, l'IETF, progetti europei o forum in cui l'oggetto è ENUM? In caso affermativo, con quale ruolo?

Le comunicazioni inviate dai soggetti che hanno aderito alla consultazione non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo, rispetto ad eventuali successive decisioni dell'Autorità stessa, hanno carattere meramente informativo per i summenzionati fini conoscitivi e sono trattate dall'Autorità con la massima riservatezza. Le comunicazioni potranno essere oggetto di valutazione congiunta con il Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Una sintesi elaborata dall'Autorità delle risultanze della consultazione è pubblicata, al termine dell'esame delle comunicazioni pervenute, sul sito web dell'Autorità medesima.

Il presente documento è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino, ed in versione integrale nel sito web dell'Autorità.

Napoli, 16 aprile 2003

Il Direttore
ING. ROBERTO VIOLA

Glossario

CC	Country Code
CEPT	European Conference of Postal and Telecommunications Administrations
DNS	Domain Name System
E.164	Standard ITU-T "The international public telecommunication numbering plan"
E2U	E.164 to URI
ECC	Electronic Communications Committee
ECTRA	European Committee for Telecommunications Regulatory Affaire
ENUM	Telephone Number Mapping
IAB	Internet Architecture Board
IANA	Internet Assigned Numbers Authority
ICANN	the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
IETF	Internet Engineering Task Force
IP	Internet Protocol
IPv4	Internet Protocol versione 4
IPv6	Internet Protocol versione 6
ISOC	Information SOCiety
ITU	International Telecommunication Union
NAPTR	Naming Authority Pointer Resource Record
RFC	Request For Comments (Standard IETF)
SIP	Session Initiation Protocol
SMTP	Simple Message Transfer Protocol
TLD	Top Level Domain
URI	Uniform Resource Identifier

DELIBERA N. 7/03/CIR
CONSULTAZIONE PUBBLICA CONCERNENTE L'OFFERTA DI RIFERIMENTO DI TELECOM ITALIA S.P.A. PER L'ANNO 2003

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione Infrastrutture e Reti del 15 aprile 2003;

VISTA la legge del 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 1997, n. 318, recante "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 gennaio 2001, n. 77, recante "Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni";

VISTA la delibera n. 278/99 recante "Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive";

VISTA la delibera n. 217/01/CONS, recante "Regolamento concernente l'accesso ai documenti", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.141 del 20 giugno 2001;

VISTA la delibera 3/03/CIR, recante "Criteri per la predisposizione dell'offerta di riferimento 2003 mediante l'introduzione di un sistema programmato di adeguamento delle tariffe massime applicabili", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 68 del 22 marzo 2003

CONSIDERATO che, al fine di tenere conto dei diversi aspetti di carattere tecnico, giuridico ed economico implicati dal procedimento istruttorio "Valutazione dell'Offerta di Riferimento 2003 di Telecom Italia", l'Autorità, tramite la consultazione pubblica oggetto del presente provvedimento, ritiene opportuno permettere al maggior numero di soggetti interessati di esprimere la propria opinione;

CONSIDERATO che Telecom Italia S.p.A. ha reso pubblica la propria Offerta di Riferimento per l'anno 2003 in data 11 aprile 2003;

VISTO il documento per la consultazione proposto dal Direttore del Dipartimento Regolamentazione;

RAVVISATA l'urgenza della consultazione oggetto del presente provvedimento, l'Autorità ritiene di limitare a 30 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del documento, il termine entro il quale i soggetti invitati presentano all'Autorità medesima le previste comunicazioni;

UDITA la relazione del Commissario Silvio Traversa, relatore ai sensi dell'art. 32, comma 1, del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Art. 1

1. È indetta la consultazione pubblica concernente l'Offerta di Riferimento di Telecom Italia S.p.A. per l'anno 2003.

2. Il documento per la consultazione è riportato nell'allegato A) del presente provvedimento di cui costituisce parte integrante.